

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B 23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029 Fax: +39 039 5984636

News per i Clienti dello studio

N.3 del 7 marzo 2017

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Le modalità di utilizzo del modello F24 dopo le modifiche del DL 193/2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 7-quater, co. 31, del DL 193/2016 ha stabilito, a decorrere dall'2.12.2016, che in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto (maggiore o inferiore a Euro 1.000) – <u>i soggetti "privati"</u> possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici (messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa), ma anche il modello cartaceo. Nulla cambia per i titolari di partita Iva, i quali continuano ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco on line) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking/remote banking). Alla luce di tale modifica, si riepilogano le altre possibili modalità di pagamento tramite il modello F24: i) per i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, questi devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, indifferentemente dal fatto che le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi (soggetti privati); ii) per i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni (si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito), la presentazione degli stessi deve avvenire, come già del resto accadeva, per tutti i contribuenti (titolari di partita Iva e non), unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati



con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

Premessa

L'art. 7-quater, co. 31 del DL 193/2016, introdotto in sede di conversione, ha modificato le possibili modalità di pagamento tramite il modello F24 per i soggetti "privati", prevedendo che, a decorrere dall'2.12.2016 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 193/2016), in presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto (maggiore o inferiore a € 1.000) - i soggetti "privati" possono provvedere al pagamento della delega utilizzando sia i canali telematici (Entratel / Fisconline / remote – home banking), ma anche il modello cartaceo.

OSSERVA

Nulla cambia per i titolari di partita Iva, i quali continueranno ad essere assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel / Fisconline / remote – home banking).

Alla luce di detta modifica si riepilogano le possibili modalità di pagamento tramite il modello F24.

F24 con saldo a zero

Per i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, permane la disposizione secondo cui gli stessi devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, indifferentemente dal fatto che le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di partita IVA, ovvero da soggetti che ne sono privi (soggetti privati).

Modelli F24 a zero per effetto delle compensazioni: modalità di pagamento					
"F24 web"	Consente di compilare e inviare	Il pagamento avviene con un			
	telematicamente il modello f24	"ordine di addebito" sul conto			
	direttamente dal sito internet	corrente bancario o postale del			
	dell'agenzia delle entrate, senza la contribuente, a beneficio del				
	necessità di installare alcun	delle Entrate			
	software dedicato sul proprio pc				
"F24 online"	Consente di compilare e inviare	Possono accedere a tale strumento tutti			



telematicamente il modello f24 i contribuenti in possesso del previa compilazione del modello "pincode" di abilitazione. f24 attraverso il scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato

software Per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute.

"F24 cumulativo"

Riservato agli incaricati della telematica trasmissione dichiarazioni, abilitati ad entratel (es. Dottori commercialisti, esperti contabili consulenti del lavoro), intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti.

Il pagamento delle somme dovute dai delle propri clienti avviene con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

OSSERVA

Analogamente a quanto sinora previsto, pertanto, il modello F24 con saldo a zero non può essere presentato in forma "cartacea" o tramite il servizio di remote / home banking gestito da banche / Poste

F24 con saldo a debito con compensazioni

Per i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni (si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito), la presentazione degli stessi deve avvenire, come già del resto accadeva, **per TUTTI i contribuenti** (titolari di partita Iva e non), **esclusivamente mediante i** servizi telematici messi a disposizione:

- → dall'Agenzia delle Entrate, cioè mediante i suddetti servizi "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo";
- → oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.

F24 con saldo a debito

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 193/2016, è venuto meno, invece, a decorrere dall'2.12.2016, soltanto l'obbligo, per i soli i contribuenti NON TITOLARI DI PARTITA IVA, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o



dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Conseguentemente, a far data 2.12.2016, se il modello F24 non espone compensazioni, al fine di individuare le possibili modalità di versamento del modello F24:

- → è necessario distinguere tra soggetti titolari di partita IVA e soggetti "privati";
- → non rileva più l'ammontare dell'importo dovuto (superiore / inferiore a € 1.000).

In presenza di deleghe F24 a debito senza compensazioni – e a prescindere dall'ammontare dell'importo dovuto (maggiore o inferiore a \in 1.000) -:

- → i <u>soggetti titolari di partita IVA</u> sono ancora assoggettati al generale obbligo di versamento della delega esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel / Fisconline / remote – home banking);
- → per i soggetti "privati" risultano utilizzabili sia i canali telematici (Entratel / Fisconline / remote home banking), ma anche il modello cartaceo.

Modalità di pre	sentazione del modello F24	a decorrere	e dall'2.12.201	6
		Modello cartaceo	Servizi telematici dell'agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo)	Home banking o remote banking
TITOLARI DI PARTITA IVA	Versamenti con F.24 (con o senza compensazioni) che NON evidenzino un saldo pari a zero	NO	SI	SI
	Versamenti con F.24 che evidenzino un saldo pari a zero	NO	SI	NO
•	•	NO	SI	SI



importo positivo	riscossione convenzionati con la stessa			
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero	Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate	NO	SI	NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe (senza compensazioni) il cui saldo finale è a debito indipendentemente dall'entità dell'importo indicato nella delega	rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i	SI	SI	SI

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

